



ORDINE PROVINCIALE dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di MODENA



CORSO di AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RSPP Datori di Lavoro

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

secondo il D.Lgs. 81/2008 e succ. modifiche D.Lgs. 106/2009 - Accordo Stato e Regione -

Sessione 2022

DI COSA PARLEREMO OGGI

1. Normativa di Riferimento e Soggetti Coinvolti
2. Significato di Pericolo, Rischio e Danno
 3. Tipologia dei Rischi
 4. Comunicare il Rischio
5. La Percezione del Rischio e come migliorarla
6. Significato di Prevenzione e Protezione
 7. Valutare il Rischio
 8. Segnaletica di Sicurezza

La Storia della Sicurezza nasce dal Codice Civile


La normativa Italiana in materia di igiene e sicurezza discende dai principi cardine di Costituzione e Codice Civile:

- × **Articolo 2087 Codice Civile (1942)** dispone che l'imprenditore adotti *«nell'esercizio dell'impresa le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»*.

Successivamente Norme più specifiche.....

REQUISITI RSPP DL

Art.34 c.2, c.3 D.lgs 81/08



c.2 Il **datore di lavoro** che vuole ricoprire la figura da R.S.P.P. - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno del proprio Studio **deve frequentare corsi OBBLIGATORI**, adeguati alla natura dei **RISCHI** presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative

c.3 Il datore di lavoro è altresì tenuto a **frequentare corsi di aggiornamento....**

Storia della Sicurezza

Dal 1955 per poi arrivare al 1994 con il D.lgs 626/94
Nel 2008, in seguito ai **gravi infortuni** sul lavoro ne
citiamo uno tra i tanti ... il famoso caso ancora aperto
della.....

«THISSEN GROUP»

**SETTE operai il 06/12/2007 muoiono di età compresa tra
i 32 e 43 anni fù definita una**

«tragedia annunciata»!

La CAUSA.... ?.... **MANCANZA** delle adeguate misure MINIME di Sicurezza all'interno di uno stabilimento in via di dismissione!!!:

.....sistemi di rilevazione incendi assenti, estintori vuoti e altri malfunzionanti, carenza di manutenzione, sporcizia
.... Lo stesso PROCURATORE Dr. RAFFAELE GUARIANIELLO dice: ...«È la prima volta che un Tribunale riconosce un reato così grave per “incidente” sul lavoro»....

nel 2008 viene emanato il :

D.lgs. 81/08 definito anche : **TESTO UNICO**

CHI E' SOGGETTO ALLA NORMATIVA?

Articolo 3 c1-c4

c.1 Il presente decreto legislativo si applica a TUTTI i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di RISCHIO.

c.4 Il presente decreto legislativo si applica a TUTTI i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.....

Chi sono i Soggetti «Attori» coinvolti?



COMPITI del RSPP DL

IL DATORE DI LAVORO che ricopre la **FIGURA** di **RSPP** del proprio **STUDIO** ha tra i vari compiti quello di saper:

1. Individuare e Valutare TUTTI i RISCHI.

2. Attuare le MISURE di Prevenzione e Protezione per RIDURRE i RISCHI attraverso la redazione «Programma di Miglioramento»

....realizzando così il DVR (documento di valutazione dei rischi....

....PERO' per fare tutto questo è **FONDAMENTALE** avere **CHIAREZZA** del significato di: **PERICOLO** **RISCHIO** **DANNO** che rappresentano la CATENA degli eventi con cui si può provocare un **INFORTUNIO** o una **MALATTIA PROFESSIONALE**

PERICOLO: Proprietà o qualità intrinseca di una sostanza, di un processo in grado di causare danno .

(Impianti, materiali, attrezzi di lavoro, sostanze, metodi e pratiche di lavoro) Tecnicamente il D.lgs 81/08 art. 2 comma 1 lettera r) definisce il PERICOLO: «Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni»

RISCHIO: Probabilità che sia effettivamente raggiunto il limite potenziale che determina il danno.

(comportamento dell'individuo) Tecnicamente il D.lgs 81/08 art. 2 comma 1 lettera s) definisce il RISCHIO: « Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fatto o agente oppure alla loro combinazione»

Il **Danno** quando si verifica, è L'EVENTO che chiude il circuito tra il Pericolo e il Rischio

Possiamo trovare anche questo termine **EFFETTO BIOLOGICO** si vuole descrivere l'alterazione biochimica o funzionale che l'incontro tra l'agente lesivo e l'organismo può causare.

esempio: se un metallo viene assorbito in concentrazioni critiche dall'organismo del lavoratore, esso determina, delle alterazioni biochimiche che possono tramutarsi in una anemia.



Individuare Pericolo Rischio Danno

Assistente alla poltrona ha in mano una

siringa senza protezione

incapucciava la stessa

e intanto toglieva lo sguardo dalla siringa perché veniva chiamata dalla collega

forandosi

Nel sistemare materiale in magazzino

inciampa su una scatola

di cartone vuota lasciata in disordine e si


procura una distorsione alla caviglia con 3 giorni di inabilità temporanea.

Pericolo

Rischio

Danno

TRE TIPOLOGIE di Rischi



RISCHI SICUREZZA: INFORTUNI

1. <u>Seppellimento</u> <u>Annegamento</u>	12. <u>Ribaltamento</u>
3. <u>Urti</u> <u>impatti</u> <u>compressioni</u>	14. <u>Soffocamento</u> <u>Asfissia</u>
2. <u>Punture</u> <u>Tagli</u> <u>Abrasioni</u>	13. <u>Schiacciamento</u>
4. <u>Caduta</u> <u>materiale</u> <u>dall'alto</u>	15. <u>Getti</u> <u>e</u> <u>Schizzi</u>
5. <u>Incendio</u>	16. <u>Schegge</u>
6. <u>Esplosione</u>	17. <u>Scintille</u>
7. <u>Caduta</u> <u>dall'alto</u>	18. <u>Rapina</u>
8. <u>Caduta</u> <u>a</u> <u>livello</u>	19. <u>Ustioni</u>
9. <u>Elettrico</u>	20. <u>Gas</u> <u>e</u> <u>Vapori</u>
10. <u>Incidenti</u>	21. <u>Punture</u> <u>morsi</u> <u>animali</u>
11. <u>Investimento</u>	22. <u>Cesoimento</u> <u>stritolamento</u>



RISCHI SALUTE E TRASVERSALE = Malattie Professionali

1. Infrasuoni/Ultrasuoni	9. <u>Amianto</u>
2. Movimentazione Manuale Carichi	10. Cancerogeno mutageno
7. Chimico	11. Postura
4. Rumore	15. Allergeni
5. Inalazione Polveri	13. Microclima
6. Radiazioni	14. Lavoratrici Gestanti
3. Vibrazione	12. VDT
8. Biologico (legionella)	16. Stress lavoro correlato
	"



Le tre TIPOLOGIE di Rischi: Salute, Sicurezza e Trasversali nel settore SANITARIO in alcuni casi si sovrappongono.....

ad esempio: l'esposizione di un lavoratore ad un agente irritante , può provocargli effetti irritativi sulle mucose e, nel contempo, inficiare l'attenzione al lavoro, incrementando il fenomeno infortunistico. In questo caso è evidente che l'esposizione rappresenta sia un rischio per la salute che per la sicurezza.....

ecco perché spesso troviamo questo tipo di classificazione :

RISCHI CONVENZIONALI (o GENERICI)

RISCHI SPECIFICI

Esempio: un rischio convenzionale è la possibilità di chiunque nell'incorrere in un incidente stradale. Il medesimo rischio (d'incidente stradale) diventa specifico per i lavoratori addetti alla guida di autobus, mezzi pesanti.... **TUTTI i RISCHI PROFESSIONALI sono, per definizione, SPECIFICI.....**

I Rischi negli ambienti di lavoro

L'ambiente di lavoro comprende il luogo, le persone, le cose e le attrezzature.

- × Pareti Pavimenti Scale
- × Stabilità dell'edificio;
- × Presenza di Impianti;

....

I rischi da ambiente di lavoro sono quelli ai quali il lavoratore è esposto per il semplice fatto di essere presente nell'ambiente

Pareti



Superficie atta ad essere pulita

Tinta chiara

Se vetrata, deve essere chiaramente segnalata e costituita da materiale di sicurezza fino a 1 metro dal pavimento



Pavimenti



Superficie atta ad essere pulita

Assenza di protuberanze e cavità

Assenza di piani inclinati pericolosi

Stabile

Superfici antisdrucchiolevoli



Scale



Gradini di alzata e pedata costanti

Superficie antisdrucciolevole

Protette da idoneo parapetto



L'IMPORTANZA di saper COMUNICARE il RISCHIO

Un piccolo cenno Storico:

Aristototele nell'Atene del IV secolo a.c., aveva individuato 3 elementi nella Comunicazione:

LA FONTE che doveva affascinare (interessare)

IL MESSAGGIO che doveva insegnare

LE EMOZIONI che dovevano commuovere

in quanto NON è PERICOLOSA la PAROLA usata per COMUNICARE,
ma il MODO in cui la usiamo:

esattamente come una lama, che puo' servire per
sbucciare una mela, oppure ad uccidere a seconda di
chi la impugna

una delle novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008 è stata quella di porre **ATTENZIONE** sull'**EFFICACIA** della **comunicazione del RISCHIO** attraverso un processo di **INFORMAZIONE** e **FORMAZIONE** **COSTANTE**.

Ad esempio il terremoto del 2012 in Emilia Romagna ... contro un evento di tale portata c'è poco da fare, in quanto tutta l'Italia, ad eccezione di piccole aree, è ad elevata probabilità di rischio sismico: cosa fare a proposito?...esistono studi completamente ignorati, che dicono «cosa succede se» dando attraverso ricerche scientifiche un aiuto prezioso dal punto di vista previsionale. E' pur vero che abbiamo realtà dove attività ubicate in palazzi quattrocenteschi ...impensabile sfigurarli con cordoli di cemento armato.

eppure al di là delle norme di Legge, se non altro pensare alla sistemazione interna: per esempio i mobili da ancorare al muro, per evitare che arrivino addosso ai lavoratori, oppure oggetti pesanti sistemati a terra e non su mensole alte e creare procedure comportamentali da attuare nel caso in cui l'evento si verifici.....

Tutto questo per dire che cosa che quando ad esempio viene data una spiegazione di un determinato RISCHIO come quello del Terremoto la comunicazione diventa costruttiva ed efficace solo se si danno altrettante chiare indicazioni su come attivare procedure comportamenti al fine di ridurre al massimo l'esposizione al rischio.....

Ricordiamoci che ognuno di NOI ha una

MODALITA' PERSONALE

di recepire l'informazione che

Influenza e dirige la Comprensione in quanto.....

NON siamo «INDIVIDUI STANDARD»

....NOI siamo composti da un incredibile miscuglio di istinti, logica, passioni, desideri, paure che viene definito: il **SET COGNITIVO**, che è il modo di interpretare la realtà, e che è il risultato di tutte le esperienze della propria vita. E' proprio il SET COGNITIVO che determina la **PERCEZIONE del RISCHIO**

Un conto è conoscere RISCHI e MODALITA' di PREVENZIONE e un conto è MATURARE una CONSAPEVOLEZZA dell'importanza dei RISCHI

A volte non a tutti è nota la potenzialità lesiva che può causare un processo lavorativo nell'uso per esempio di sostanze.....

NON basta «studiare» il problema per risolverlo, realizzando così programmi/procedure di prevenzione che rischiano di rimanere solo sulla carta!, ma bisogna APPLICARLI/E nella REALTA' e creare così l'abitudine ad un comportamento corretto che diventa così un METODO COSTANTE che nel tempo porta a ridurre gli infortuni e non solo MA migliora anche le condizioni di lavoro..... TUTTO questo deve essere estremamente DINAMICO....

ESEMPI come quello di attuare Nuove procedure organizzative: definizioni di compiti e responsabilità, oppure, proteggendo gli esposti con procedure come ad esempio procedure per lavaggio delle mani o utilizzo dei DPI tipo i guanti ecc.....

.....queste procedure possiamo così definirle: **PROTOCOLLI** esattamente una **spiegazione mirata** che deve essere di **facile comprensione e consultazione**.

Naturalmente serve l'attenzione di chi legge.

La FORMAZIONE è FONDAMENTALE in quanto da numerose ricerche è emerso che l'emozione e l'interazione agisce fisicamente sulla codificazione e il recupero dei ricordi.

La PREVENZIONE consiste nelle operazioni messe in atto per RIDURRE la probabilità che si verifichi un determinato evento dannoso

$$R = (P \times M)$$

Il divieto di fumare è un intervento di Prevenzione per il rischio incendi.

TRE FORME DI PREVENZIONE

- **prevenzione primaria** : individuare la presenza di un PERICOLO
- **prevenzione secondaria** : Attivare il Programma di Miglioramento riducendo il livello del RISCHIO
- **prevenzione terziaria**: protegge direttamente l'uomo contro i RISCHI RESIDUI (ad esempio con l'uso dei DPI).

RICORDIAMOCI CHE NON ESISTE RISCHIO ZERO

Gerarchia delle misure di Prevenzione

1

- Ridurre il rischio

2

- Sostituzione di ciò che è pericolo con ciò che è meno pericoloso

3

- Riduzione dell'esposizione con misure tecniche e organizzative

STRUMENTI DELLA PREVENZIONE

La valutazione dei rischi non è solo un adempimento burocratico ma ha anche lo scopo di "migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".

La sorveglianza sanitaria

L'informazione e la formazione

In quanto se NON correttamente trasmessa ne puo' conseguire una sottovalutazione del rischio e una PERCEZIONE del RISCHIO INESISTENTE

COSA SIGNIFICA FARE PREVENIZIONE DEL RISCHIO ?

CONTROLLARLO

VALUTARLO

RIDURLO

In altre parole

GESTIRLO

Near misses - Quasi incidenti

- ✘ Devono essere analizzati non soltanto gli "incidenti", intesi come eventi che producono danni a cose e persone, ma anche:
 - ✘ la messa in atto di comportamenti pericolosi,
 - ✘ il mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure di lavoro, carenze strutturali, organizzative e tecniche.

La definizione di near misses è molto ampia e comprende i «COMPORTAMENTI UMANI»

Near misses - Quasi incidenti

“È inciampato ma è riuscito a non cadere”

“Alla chiamata del collega si girava velocemente senza prestare attenzione alla seguente azione: l'incapucciamento della siringa ma fortunatamente non si è punto”

Il concetto di NEAR MISSES - Quasi Incidente - all'interno di un'attività lavorativa, nei termini di un evento accaduto, rappresenta se preso in considerazione, un valore aggiunto che, quando è applicato e analizzato, produce la trasmissione di notizie, con le quali si ha la possibilità di ridurre la probabilità che un evento dannoso si verifichi=PREVENZIONE

Bisogna far valere il principio «IMPARARE DALL'ERRORE» facendo una buona analisi dell'evento rispondendo alle seguenti domande:

- Come
- Dove
- Quando
- Perché è successo

La **PROTEZIONE** consiste nelle operazioni messe in atto per **RIDURRE** la **gravità/magnitudo** associata a un determinato evento dannoso

$$R = (P \times M)$$

Una maschera è un intervento di protezione per il rischio biologico ...

Nella Normativa la PREVENZIONE ha priorità rispetto alla PROTEZIONE

Alcune misure di protezione

DPI

- I DPI (dispositivi di protezione individuale)

DPC

- I DPC (dispositivi di protezione collettivi)

PE

- Le misure reattive (procedure di emergenza, pronto intervento ecc.)

Rilevazione del Rischio attraverso MATRICE di riferimento

IL RISCHIO è la combinazione tra la **probabilità (P)** che si manifesti un certo evento dannoso e la **gravità (Magnitudo, M) o Danno (D)** associata all'evento stesso.

L'Entità del RISCHIO è in relazione alla FREQUENZA con cui si verifica un evento dannoso (PROBABILITA') e la SEVERITA' delle sue conseguenze (MAGNITUDO)

$$R = P \times M \text{ o } P \times D$$

Scala Probabilità (P)

Valore	Livello	Definizione/criteri
4	Altamente probabile	<ul style="list-style-type: none">- Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori- Si sono già verificati per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili.- Il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none">- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto.- E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno.- Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none">- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi.- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.- il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none">- La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili ed indipendenti- Non sono noti episodi già verificatisi- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

Scala MAGNITUDO (M) o DANNO (D)

Valore	Livello	Definizione/criteri
4	Gravissimo	<i>Danno grave/patologia grave, con esiti e invalidazioni permanenti.</i>
3	Grave	<i>Danno significativo/patologia grave, con esiti permanenti ma con invalidazione solo temporanea.</i>
2	Medio	<i>Danno modesto/patologia modesta, con esiti temporanei e possibili interruzioni di lavoro.</i>
1	Lieve	<i>Danno lieve/patologia lieve, senza interruzione del turno di lavoro</i>

Matrici e Programma di Miglioramento

P

4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4
	1	2	3	4

D

MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO: $R = P \times D$

Altissimo	$R > 8$	<i>Azioni correttive indilazionabili</i>
Alto	$4 < R \leq 8$	<i>Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza</i>
Medio	$2 < R \leq 4$	<i>Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve - medio termine</i>
Basso	$R \leq 2$	<i>Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione</i>

La VALUTAZIONE dei RISCHI con la conseguente redazione del DVR come previsto dall'art. 28 Dlgs 81/08 c. 2 lettera (a) deve essere elaborato sempre se sono presenti lavoratori o soggetti ad essi equiparati e redatto (in formato cartaceo o supporto informatico nel rispetto delle prescrizioni di legge) dal sanitario datore di lavoro in collaborazione con Rspp seguendo TRE

CRITERI quali quelli della:

- **SEMPLICITA'**
- **BREVITA'**
- **COMPRENSIBILITA'**

IL DVR deve essere conservato presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la Valutazione dei rischi.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Ai fini del presente titolo si intende per:

segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata segnaletica di sicurezza: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;

segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;

segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;

segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;

segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;

cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello che fornisce indicazioni complementari;

colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato;

simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;

segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;

segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;

comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;

segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

Titolo V capo I - Dlgs 81/08

SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica ha lo **scopo** di:

- a) **avvertire** di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
- b) **vietare** comportamenti che potrebbero causare pericolo;
- c) **prescrivere** determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
- d) **fornire** indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- e) **fornire** altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

Segnaletica sicurezza

- × Le normative di sicurezza prevedono una segnaletica standardizzata per la sicurezza
- × I colori, i cartelli, sono regolate da direttive CE

Le segnalazioni di avvertimento e di sicurezza non sono e non devono essere ritenute il fulcro delle misure di prevenzione: hanno la specifica funzione di completare le misure di prevenzione e protezione già in atto, richiamando in loco la formazione e le conoscenze che devono essere fornite in precedenza agli addetti interessati

Segnaletica di Sicurezza

I cartelli segnaletici vanno installati nelle immediate vicinanze di un rischio specifico o dell'oggetto che si intende segnalare. Detti cartelli devono essere rimossi quando non sussiste più la situazione di pericolo che ne giustificava la presenza. E' fatto divieto ai lavoratori di rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (art.20, comma 2, lett. f, D.Lgs 81/08). Per l'inosservanza a tale articolo è prevista **a carico del lavoratore** la sanzione dell'**arresto fino a 1 mese o l'ammenda da € 200 a € 600.**

la segnaletica utilizzata deve rispondere alle caratteristiche tecniche, tipologiche e cromatiche di cui agli Allegati del D.Lgs 81/08 che vanno da XXIV a XXXII

Generalità Segnaletica Sicurezza

Si ricorda che le **caratteristiche** principali della cartellonistica sono: **la forma geometrica; i colori; la dimensione; i materiali** che costituiscono il segnale. Non bisogna dimenticare che la segnaletica deve essere mantenuta in perfetto stato d'uso; nel momento in cui perde le proprie caratteristiche è necessario che la stessa venga sostituita.

Per segnaletica, non deve intendersi soltanto quella cartellonistica, ma anche quelle **luminosa** (Allegato XXIX), **acustica** (Allegato XXX), **verbale** (Allegato XXXI) e per quanto riguarda la segnaletica **gestuale** le prescrizioni sono riportate nell'Allegato XXXII

Dimensione della Segnaletica

- La superficie del cartello, espressa in mq, deve essere superiore alla distanza, espressa in metri, alla quale il cartello deve essere leggibile

$$A > L^2 / 2000$$

- La formula è applicabile fino ad una distanza di 50 m.

A ► superficie in m²

L ► distanza riconoscibilità in metri

Ad esempio ad una distanza di 20 metri il segnale dovrà avere un diametro di almeno 60 cm, mentre a 30 metri il diametro dovrà raggiungere almeno un metro.

Condizioni di impiego della Segnaletica

I cartelli/segnaletica vanno **sistemati tenendo conto:**

- **eventuali ostacoli**
- **altezza** e posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale
- **ingresso** alla zona interessata
- **immediate** vicinanze di un rischio specifico
- **in prossimità** di un oggetto che si intende segnalare

CARTELLI DI DIVIETO

- Forma rotonda
- Pittogramma nero su fondo bianco
- Bordo e banda rossi, per il 35% della superficie
- Banda verso il basso da sinistra a destra con inclinazione di 45°

Divieto

- ✘ I cartelli di **DIVIETO** sono ROTONDI, realizzati con pittogramma nero su sfondo bianco e bande rosse



CARTELLI DI AVVERTIMENTO

- Forma triangolare
- Pittogramma nero su fondo giallo
- Il giallo copre il 50% della superficie
- Bordo nero



CARTELLI di PRESCRIZIONE

- Forma rotonda
- Pittogramma bianco su fondo azzurro
- Il colore azzurro deve ricoprire il 50 della superficie del cartello

Segnali di prescrizione



Protezione obbligatoria degli occhi



Casco di protezione obbligatoria



Protezione obbligatoria dell'udito



Protezione obbligatoria delle vie respiratorie



Calzature di sicurezza obbligatorie



Guanti di protezione obbligatoria



Protezione obbligatoria del corpo



Protezione obbligatoria del viso



Protezione individuale obbligatoria contro le cadute




Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)



Passaggio obbligatorio per i pedoni

CARTELLI DI SALVATAGGIO

- Forma quadrata o rettangolare
- Pittogramma bianco su fondo verde
- Il colore verde deve coprire almeno il 50% della superficie



CARTELLI ATTREZZATURE ANTINCENDIO

- Forma quadrata o rettangolare
- Pittogramma bianco su fondo rosso
- Il colore rosso deve coprire almeno il 50% della superficie





GRAZIE PER L'ATTENZIONE